

Note informative

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Siracusa.

Giovanni Villari

«Il Sindaco di Siracusa, con determina nr. 118 del 25 maggio 2019, mi ha conferito l’incarico di “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”. Si tratta di un compito difficile e appassionante, che sarà svolto con impegno e dedizione, nel fermo convincimento della grande utilità di questa figura, seppure dotata di poteri limitati, modalità d’intervento ancora imperfette e risorse davvero molto contenute.»



La nostra Costituzione impone che la limitazione della libertà sia eccezionale e giustificata (art. 13, comma 2, Costituzione), bandisce la violenza fisica o morale verso le persone ristrette (art. 13, comma 4, Costituzione) ed esige pene improntate al senso di umanità e tendenti alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Costituzione).

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha posto l’accento con forza come i diritti inviolabili dell’uomo siano tra i principi fondativi del nostro ordine giuridico, che si basa sul primato della persona umana. Per chi si trovi sottoposto a restrizioni della libertà personale, i diritti possono subire le sole limitazioni correlate a quella condizione e alle finalità che le sono proprie, *ma non sono affatto annullati*. In particolare, l’esecuzione della pena non può sfociare in *“trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona anche in questo caso - anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale* (Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999).

È proprio questo specialissimo bisogno di protezione, da riconoscere alle persone ristrette, che ha condotto all’istituzione e allo sviluppo delle figure dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà, che contribuiscono – nei limiti delle funzioni a loro assegnate – all’attuazione dei principi costituzionali e alla salvaguardia della loro applicazione.

Oltre a un’attività di vigilanza sulle condizioni delle persone affidate alla potestà statale, i Garanti locali contribuiscono al raccordo fra i luoghi di restrizione e il territorio, dove sono collocati, avviando dialoghi istituzionali, sostenendo progetti di reinserimento sociale e sensibilizzando la cittadinanza sulle questioni che gravitano intorno alla pena e alle altre forme di limitazione della libertà. Gli enti locali hanno il merito di aver aperto la strada alla creazione di questi organi di garanzia, la cui rilevanza è stata suggellata dalla legge statale con il conferimento dei poteri di visita non autorizzata agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza (art. 67 e 67 bis Ord. Pen.), di

colloquio non ascoltato con i detenuti (art. 18 Ord. Pen.) e di ricezione di reclami scritti o orali (art. 35 Ord. Pen.).

Le autorità di garanzia si sono così negli ultimi 15 anni moltiplicate e rafforzate. I Garanti sono accettati, ascoltati e, il loro ruolo di vigilanza, intermediazione, supporto e iniziativa è riconosciuto senz'altro remore da chi opera nel mondo del carcere, anche grazie ai riconoscimenti da parte della Legge e delle Circolari Ministeriali.

I Garanti delle persone private della libertà hanno il potere di visita non autorizzata anche alle camere di sicurezza della polizia ubicate nel territorio di competenza (art. 67 *bis* della Legge di Ordinamento Penitenziario, introdotto dalla legge 211/2011).